



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto n. 85 del 18 novembre 2005

- VISTO Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
- VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive integrazioni e modificazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari;
- VISTA la legge n. 143/04, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c)ter e 1 bis;
- VISTO il D.M. 21/05 con il quale, ai sensi delle disposizioni citate vengono istituiti corsi speciali per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento o la specializzazione per il sostegno e viene fissato al 31 dicembre 2005 il termine ultimo per l'attivazione degli ulteriori corsi speciali abilitanti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c-bis e comma 1 ter;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- RITENUTA l'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 3 bis della citata legge n. 143/04;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola;

D E C R E T A :

Art. 1

Attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, riservati al personale che abbia prestato 360 giorni di servizio

1.- Le Università degli studi e le Accademie di belle arti istituiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c-bis e comma 1.ter, della legge 4 giugno 2004, n. 143, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti, che abbiano prestato, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso.

SCUOLA DELL'INFANZIA:

- a) insegnanti in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione (artt. 278 e 279 D.leg.vo n. 297/94), purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, privi della specifica abilitazione all'insegnamento, con un servizio di almeno 360 giorni nella scuola dell'infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata nel periodo sopra indicato.

SCUOLA PRIMARIA:

- b) insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione (artt. 278 e 279 D.leg.vo n. 297/94), purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, privi della specifica idoneità all'insegnamento, con un servizio di almeno 360 giorni prestati nella scuola dell'infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale paritaria o parificata nel periodo sopra indicato.

SCUOLA SECONDARIA:

c) insegnanti in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di Belle Arti, del diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie, che danno accesso all'insegnamento per il quale si chiede l'ammissione al corso abilitante, privi della specifica abilitazione e in possesso di 360 giorni di servizio prestato nella scuola secondaria statale, paritaria e legalmente riconosciuta nel periodo sopra indicato.

Nel caso di più contratti a tempo determinato, stipulati per ordini e gradi diversi di scuola l'interessato può far valere, ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utile, in aggiunta al servizio prestato nella scuola secondaria, il servizio prestato in altro ordine di scuola.



- 2.- I corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità nella scuola secondaria sono svolti:
 - per ciascuna delle classi di concorso, di cui alla tabella A, allegata al D.M. n.39/98, non comprese in ambiti disciplinari, indicate nell'unito elenco (Allegato1);
 - per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6, di cui al D.M. n. 354/98, indicati nell'unito elenco (Allegato 2);
 - per l'ambito disciplinare 3 (classi di concorso 31/A e 32/A) di cui al D.M. n. 354/98, i corsi speciali abilitanti, da attivare presso i Conservatori di musica, anche a livello interregionale, sono riservati esclusivamente ai docenti in possesso della laurea in Musicologia o in DAMS, con il prescritto piano di studio, in quanto non ammessi ai corsi attivati per lo stesso ambito disciplinare con D.M. n. 100/2004;
 - per ciascuna delle classi di concorso di cui alla tabella D del D.M. n. 39/98, indicate nell'unito elenco (Allegato 3).
- 3.- Per la classe di concorso 77/A, per cui sono già stati espletati o sono in via di espletamento i relativi corsi speciali abilitanti, ai sensi del D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004, non sono attivati nuovi corsi.
- 4.- Analogamente, per le classi di concorso relative agli insegnamenti tecnico pratici non sono indetti nuovi corsi speciali, in quanto già previsti nel D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005.

Art. 2

Partecipazione ai corsi - compatibilità - limiti

- 1.- E' consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall'art. 2 della legge n. 143/2004. Coloro che hanno partecipato, stanno partecipando o hanno concluso uno dei corsi speciali, attivati ai sensi del D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004 e del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005, non sono ammessi ai corsi, di cui al presente decreto.
- 2.- L'iscrizione ai corsi speciali abilitanti, fermi restando i limiti di assenza consentiti, previsti dal successivo art. 4, comma 5, è compatibile con l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento universitari.
- 3.- Non possono partecipare ai corsi speciali, di cui all'articolo 1, i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.

Art. 3

Svolgimento dei corsi – prove d'esame

- 1.- I corsi si svolgono nell'anno accademico 2005/2006, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti Università e Accademie, nelle sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il Rettore dell'Università o il Direttore dell'Accademia interessata e il Direttore del competente Ufficio scolastico regionale. In linea di massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all'organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.



- 2.- Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e accademiche interessate.
- 3.- Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascuna Università o Accademia, di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico - strumentali.
Di norma, non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Università, Accademie e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche a distanza.
- 4.- Le competenti Università e Accademie avranno cura di avviare ai corsi speciali di cui al precedente articolo 1 anche i docenti che, iscritti a pieno titolo ai corsi indetti con D.M. 21 del 9 febbraio 2005, non hanno potuto frequentarli per mancata attivazione dei corsi medesimi. A tal fine sono disposte le opportune aggregazioni dei corsi.
Qualora non si renda possibile procedere a tali aggregazioni, si può consentire che gli interessati si iscrivano al secondo anno della Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.), fermo restando il rilascio del relativo diploma di abilitazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 143/04.
- 5.- A favore di coloro che non hanno beneficiato dello scioglimento della riserva previsto dall'art. 2, comma 7 bis della citata legge n. 143/04, in quanto non hanno completato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il 29 ottobre 2000, le competenti strutture didattiche possono valutare la possibilità di concedere uno specifico credito per il percorso formativo già effettuato dal corsista, esclusivamente nel caso in cui l'abilitazione o l'idoneità conseguita con riserva sia la stessa da conseguire con il corso speciale annuale.
Limitatamente ai corsi speciali per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, è prevista una prova iniziale di idoneità linguistica per accedere al modulo concernente i fondamenti e la didattica della lingua inglese.
- 6.-La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze non superiore al 30 % delle ore complessive del corso. Non è previsto alcun tipo di esonero dagli obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, da concedere, previa riapertura dei termini di presentazione della domanda e, ove necessario e possibile, anche in esubero rispetto al contingente di profilo, e comunque, nel limite del contingente complessivo fissato, sulla base di criteri stabiliti dal competente Direttore Regionale.
E' possibile una riduzione della durata del corso, rispetto a quella prevista, entro il limite del 20% del totale delle ore, per competenze disciplinari certificate da titoli accademici o da attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento.
I Direttori Regionali, le Università e le Accademie avranno cura di stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in particolare, le attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, da assolvere, ove possibile, nello svolgimento del servizio scolastico, sia la partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche, non presenti nelle Università o nelle Accademie, da affidare al personale delle istituzioni scolastiche competenti.



- 7.- I corsi di cui al precedente art. 1 si concludono con un esame finale, avente valore di esame di Stato. Coloro che superano l'esame finale conseguono l'abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria conseguono, con il superamento dello specifico esame finale, anche l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese.
- 8.- Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti, la durata dei corsi, le modalità di svolgimento delle prove d'esame e i criteri di valutazione saranno definiti con un successivo provvedimento.
- 9.- Gli ammessi alla partecipazione sono iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, in attesa del conseguimento del titolo abilitante. A tal fine, con apposito provvedimento sarà fissato il termine di presentazione della relativa domanda.
- 10.- Con successivo D.M., a conclusione dei corsi, saranno definiti le modalità e i termini per lo scioglimento delle riserve.

Art. 4

Domande di ammissione – Esclusioni

- 1.- Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato (Allegato 4), sono indirizzate all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Centro Servizi Amministrativi ove è ubicata la sede di servizio dei candidati, che verificherà i requisiti di accesso ai corsi stessi. Le domande debbono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e pubblicato sul sito Internet del M.I.U.R. www.istruzione.it, e sulla rete Intranet.
Coloro che non sono in servizio al momento della presentazione della domanda o prestano servizio all'estero possono scegliere a quale Centro Servizi Amministrativi indirizzare la domanda.
- 2.- I Direttori regionali, d'intesa con le Università ed Accademie, provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nelle rispettive Regioni, per l'attivazione dei corsi.
- 3.- Sulla base delle autocertificazioni, contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all'accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali.
Oltre al difetto dei requisiti, è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell'interessato.
- 4.- Le dichiarazioni contenute nei modelli di domanda sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
- 5.- Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore regionale è ammesso reclamo, entro cinque giorni dalla notifica dell'esclusione, solo per errori materiali od omissioni.
I nominativi dei docenti inseriti nell'elenco definitivo degli ammessi ai corsi sono distribuiti tra le diverse sedi universitarie, in base al numero delle domande e alla sede di servizio dei corsisti.

Art. 5
Commissioni giudicatrici

- 1.- Le commissioni giudicatrici, nominate dal competente Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono presiedute, rispettivamente, da un docente universitario o dal direttore dell'Accademia di belle arti o del Conservatorio di musica e composte da docenti universitari, dell'Accademia e del Conservatorio, nonché da insegnanti delle istituzioni scolastiche, supervisori del tirocinio, che hanno collaborato alle attività del corso speciale.
- 2.- A conclusione dei lavori le commissioni giudicatrici compilano l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per posti di ruolo, classe di concorso o ambito disciplinare dei candidati che hanno superato l'esame finale ed hanno conseguito l'abilitazione o l'idoneità, con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale complessivo conseguito.
- 3.- Detto elenco è inviato al competente Direttore regionale per l'approvazione e la pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e della sede dell'Università o dell'Accademia di belle arti, in cui si sono tenuti i corsi. Il Direttore Regionale curerà, altresì, la diffusione dell'elenco in parola attraverso il proprio sito Internet.

Art. 6
Ricorsi

- 1.- Avverso l'elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- 2.- I candidati che abbiano presentato ricorso avverso l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi con riserva alla frequenza del corso e alle prove finali e vengono, eventualmente, iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei.
- 3.- Avverso l'elenco degli abilitati o degli idonei approvato con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Art. 7
Contributi di iscrizione e di frequenza

- 1.- I corsi speciali indicati al precedente articolo 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle Università, mediante i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 143/04.
L'esatto ammontare dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole Università e Accademie, sulla base del numero delle domande, al momento dell'effettiva iscrizione ai corsi.
Il Ministero valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.



Art. 8

Trattamento dei dati personali

- 1.- L'Amministrazione, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

Art. 9

Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.

- 1.- Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare, tempestivamente, apposito decreto per l'attivazione dei corsi abilitanti speciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c-bis e 1.ter della legge 4 giugno 2004, n. 143, e per la definizione dei tempi e modalità di presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
- 2 - Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dall'art.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

Roma, 18 novembre 2005

IL MINISTRO
f.to LETIZIA MORATTI